

**N. R.G. 181/2023**



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI VENEZIA  
I SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nella persona dei giudici

DOTT. SILVIA BIANCHI

PRESIDENTE

DOTT. IVANA MORANDIN

GIUDICE REL.

DOTT. SARA PITINARI

GIUDICE

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella procedura iscritta al n. 181 – 1 /2023 Proc. Un., promossa da:

**CASSANO FRANCESCA** (CSSFNC81D47D851H), **CASSANO ROBERTA**

(CSSRRT85H69D851S) e **PANZERA PATRIZIO** (C.F. PNZPRZ77S10Z133E),

-ricorrenti-

**MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**



Visto il ricorso depositato da Francesca Cassano, Roberta Cassano e Patrizio Panzera e diretto ad ottenere l'apertura del procedimento di liquidazione controllata dei propri patrimoni *ex art.* 168 e seg. CCII, trovandosi in una situazione di sovraindebitamento *ex art.* 2, comma 1, lettera c), CCII;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 CCII in quanto i ricorrenti hanno il centro degli interessi principali in Venezia e Marcon (VE), Comuni ricompresi nel circondario di questo Tribunale;

rilevato che tutti i ricorrenti sono assoggettabili alla procedura di liquidazione controllata, dato lo svolgimento da parte dei medesimi di attività lavorativa dipendente;

rilevato che i ricorrenti hanno presentato una relazione, redatta dall'OCC, che pone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata *ex art.* 39, commi 1 e 2, CCII a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria;

ritenuto che, sulla base degli atti depositati, sussistano le condizioni di legge per ritenere che i ricorrenti si trovino in stato di crisi da sovraindebitamento, sicché possono essere ammessi alla procedura di liquidazione controllata;

ritenuta l'ammissibilità della domanda di apertura di una procedura familiare *ex art.* 66 CCII, in quanto il sovraindebitamento ha in parte origine comune, derivando perlopiù dallo svolgimento di attività imprenditoriale per il tramite della società Al Portico snc di Panzera Patrizio e C.;

ritenuto che, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 268, comma 4, lett. b) CCII, debba essere rimessa al GD la determinazione delle somme eventualmente escluse dalla liquidazione in



quanto necessarie al mantenimento dei rispettivi nuclei familiare, salva la precisazione che i ricorrenti dovranno in ogni caso farsi carico delle spese necessarie all'apertura della procedura, non essendo prevista prenotazione a debito;  
ritenuto che vada confermata la nomina a Liquidatore del dott. Michele Giorgiutti, non sussistendo motivi per designare diverso professionista;

P.Q.M.

Dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata familiare del patrimonio dei sigg.ri FRANCESCA CASSANO (CSSFNC81D47D851H), ROBERTA CASSANO (CSSRRT85H69D851S) e PATRIZIO PANZERA (C.F. PNZPRZ77S10Z133E);

nomina giudice delegato la dott. Ivana Morandin;

nomina liquidatore il dott. Massimo Prando;

dispone che, per tutta la durata della procedura, non possa essere iniziata o proseguita nessuna azione individuale esecutiva o cautelare ex artt. 270 e 150 CCII;

ordina ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, con l'avviso che le comunicazioni verranno effettuate ai sensi dell'art. 10 CCII;



ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio in liquidazione, con avviso che il presente provvedimento costituisce a tal fine titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

dispone che la presente sentenza venga:

- inserita nel sito internet del Tribunale;
- trascritta nei competenti registri, a cura del liquidatore;
- notificata, a cura del Liquidatore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 20.12.2023

Il giudice rel.  
Dott. Ivana Morandin

Il Presidente  
Dott. Silvia Bianchi

